

n. 38 – 2 dicembre 2020

È AMMISSIBILE LA PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO CON UN TITOLO DI STUDIO DIVERSO DA QUELLO RICHIESTO, MA SUPERIORE?

L'ente ha bandito un concorso per il reclutamento di una unità di personale a tempo determinato, profilo CTER – VI livello. Requisito di ammissione è il possesso del Diploma Tecnico di scuola secondaria superiore, settore tecnologico, indirizzi: - elettronica ed elettrotecnica; - meccanica, mecatronica ed energia; - informatica e telecomunicazioni. Due candidati dichiarano 1. il possesso del diploma di Maturità Scientifica (Liceo), e successiva Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Energia Elettrica; 2. il possesso del diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche (Professionale), e successiva laurea triennale in Ingegneria Informatica. Si richiede parere in merito all'ammissibilità delle due domande di partecipazione, ed in particolare sull'assenza del requisito di ammissione richiesto (diploma) e contestuale possesso di un titolo superiore pertinente a quello richiesto nel bando di concorso.

Il quesito inerisce alla problematica del titolo di studio cosiddetto "assorbente", vale a dire il titolo di studio superiore che, in quanto tale, dovrebbe poter valere in sostituzione di quello inferiore richiesto.

Orbene, non è sempre così.

Infatti, tale assunto è valido a condizione che il titolo superiore attesti un maggior livello di approfondimento delle materie trattate; ciò che conta ai fini della legittimità della presentazione del titolo è, dunque, che tra il titolo più elevato e quello meno elevato vi sia un rapporto tale che un titolo presupponga l'altro o che le materie dell'uno ricomprendano le materie dell'altro, con un maggior livello di approfondimento. Ad esempio, quando il bando di un concorso preveda, come requisito di ammissione, il diploma di geometra, va ammesso al concorso anche il candidato in possesso della laurea in ingegneria, in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi *assorbente*, sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di geometra, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II Sent., 04/05/2017, n. 287.)

Costante è la giurisprudenza su questo principio così esposto: si può configurare una sostituibilità tra titoli solo quando il titolo posseduto dal partecipante alla procedura risulta "superiore ed assorbente" rispetto a quello richiesto dalle prescrizioni del bando; il possesso di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai concorsi ai pubblici impieghi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, infatti, si ribadisce, solo quando il primo presupponga il secondo, nonché quando le materie di studio del primo comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del secondo (CdS., sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931).

All'inverso, il Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2016, n. 4360, si è pronunciato sull'equivalenza tra il diploma di istruzione secondaria superiore e i diplomi rilasciati da un istituto professionale di durata triennale o anche biennale affermando: *Ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale (o anche biennale) non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha*



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

valore legale nei limiti previsti, in particolare, dal citato art. 195, comma 2, tant'è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, ma non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi previsti dall'art. 191, comma 6 d. lgs. n. 297/1994".

È legittima, poi, l'esclusione da un concorso di un candidato che non sia in possesso dello specifico titolo di studio richiesto dal bando se esso è ritenuto dalla P.A. indispensabile per la copertura culturale del profilo professionale messo a concorso (CdS, sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6041).

Ora, venendo al caso in esame, possiamo affermare che l'Ente, nella redazione del bando conosce esattamente la professionalità che richiede per il posto da ricoprire, a maggior ragione trattandosi di un profilo tecnico per il quale si sono previste delle precise conoscenze in determinate materie (elettronica ed elettrotecnica; meccanica, mecatronica ed energia; informatica e telecomunicazioni)

L'analisi da compiere ai fini dell'ammissibilità dei candidati alla procedura concorsuale è quindi quella di verificare se, in considerazione delle conoscenze tecniche richieste per il posto da ricoprire, è indispensabile possedere il titolo di studio richiesto. Ulteriormente, se il corso di studi universitari documentato, attesti lo studio di materie assimilabili a quelle richieste, che presenteranno sicuramente un maggior livello di approfondimento, trattandosi di corso universitario.